

VALERIO ONIDA

## «Supremazia impossibile sul diritto comunitario»

Gianni Trovati ▶ pagina 3

INTERVISTA | Valerio Onida

# «Supremazia impossibile sul diritto comunitario»

**«Sulle pensioni d'oro necessario un principio di ragionevolezza. Illegittimo riservare diritti sociali alle sole famiglie italiane»**

Gianni Trovati

«Il cosiddetto contratto è un accordo politico, non un contratto con effetti giuridici vincolanti, e in sé, dove prevede il comitato di conciliazione, più che risolvere problemi di costituzionalità sulle competenze di Governo e Parlamento, manifesta una forte diffidenza reciproca tra i due partiti e i due leader. Diverso è il caso di alcune previsioni del programma, che faticano ad andare d'accordo con la Costituzione». Valerio Onida, presidente emerito della Consulta, individua nel "contratto" più di un problema su alcuni contenuti chiave. A partire dalla "clausola di supremazia" della Costituzione sulle norme comunitarie.

**Questa supremazia, dovrebbe avvenire nel «rispetto dell'articolo 11 della Costituzione». Non basta?**

L'articolo 11 prevede che ci possano essere cessioni di sovranità, e sia la Corte di giustizia sia la Consulta concordano fin dagli anni 70 sul fatto che il diritto europeo prevale su quello nazionale. La Corte ha posto un unico limite, affermando che la prevalenza si ferma se c'è violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale (il cosiddetto "controlimito"): ma questo non si è mai verificato. L'unica strada per negare il primato del diritto europeo sarebbe quella di uscire dall'Unione: ma nell'accordo non si arriva a tanto. Quell'accenno mi sembra quindi un'improprietà giuridica e un'aspirazione velleitaria.

**Un altro tema su cui la Corte si è esercitata spesso è l'idea di limitare prestazioni di welfare agli «italiani»: si può?**

No. Sul riconoscimento dei diritti fondamentali vale il principio di uguaglianza anche nei riguardi degli stranieri. La Corte ha sempre detto che nei diritti sociali (ad esempio sugli in-

validi) non si può discriminare gli stranieri. A volte si ammette che il godimento di taluni diritti di prestazione non "assoluti" sia subordinato alla residenza in Italia da un certo tempo, ma in linea di principio sulle prestazioni assistenziali nessuna discriminazione è possibile.

**La Corte in passato ha bocciato interventi sulle pensioni. È un altro problema?**

Su questo punto non vedo obiezioni di costituzionalità a ciò che prevede il contratto. Limitazioni di diritti anche già in godimento, per ragioni di equità e di pubblico interesse, possono essere previsti, purché non superino il limite della ragionevolezza, controllabile dalla Corte. Più delicato è il terreno fiscale, perché anche con l'idea delle due aliquote la progressività del sistema (principio costituzionale) sarebbe molto ridotta (e ciò a prescindere dal problema della copertura).

**Torna poi la polemica sul vincolo di mandato. Si può introdurre?**

Naturalmente nessuna legge ordinaria potrebbe ridurre i diritti dei parlamentari che lasciano o sono espulsi dal partito con cui sono stati eletti, e tanto meno sancirne la decadenza. Il contratto parla di «introdurre forme di vincolo di mandato», ma non è chiaro a cosa ci si riferisce; ma ci vorrebbe una riforma costituzionale. Se poi si tratta di impedire nuovi gruppi con un numero di membri inferiore a quello stabilito dai regolamenti (a parte il gruppo misto), si può essere d'accordo, ma senza discriminazioni per i parlamentari "scissionisti" nell'esercizio dei loro diritti di eletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

